



Automobile Club d'Italia

*Direzione Centrale  
Presidenza e Segreteria Generale  
con delega ai Servizi Delegati*

Automobile Club d'Italia  
Protocollo Uscita  
PRES.SG.SD  
aoodir002/0000341/20  
Data 02/10/2020  
Cod.Registro: DPSSG

AL SERVIZIO PATRIMONIO

ALL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE E  
BILANCIO

SEDE

Per il seguito di competenza, si trasmette in allegato copia della  
determinazione del Segretario Generale n. 3733 del 1<sup>^</sup> ottobre 2020.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE  
(Sabina Soldi),

All. cit.



## DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 3733 DEL 1° OTTOBRE 2020

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

**VISTO** l'articolo 7 del citato Regolamento di Organizzazione dell'Ente, in merito alle funzioni del Segretario Generale, il quale, tra le altre attribuzioni allo stesso riservate ed affidate, adotta gli atti ed i provvedimenti, anche per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, che comportano impegni di spesa superiori ai limiti, per valore e per materia, entro i quali i titolari dei centri di responsabilità esercitano le rispettive competenze di spesa o non rientranti nelle materie definite con provvedimento di assegnazione del budget;

**VISTO** il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con legge 30 ottobre 2013, n.125;

**VISTI** l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

**VISTO** il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

**VISTO** il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2019;

**VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, co.1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

**VISTI**, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisce il budget di gestione, che, ai sensi del citato articolo 7, comma 2, lett. g) del Regolamento di Organizzazione, assegna ai titolari dei centri di responsabilità, anche con riferimento ai progetti strategici, stabilendo i limiti per valore e per materia entro i quali i dirigenti centrali e periferici e i responsabili degli uffici territoriali esercitano le rispettive competenze di spesa;

**VISTO** il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019;

**VISTO** il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

**VISTA** la determinazione n. 3676 del 3/12/2019 con la quale il Segretario Generale sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha assegnato ai centri di responsabilità il budget 2020 ed ha stabilito i limiti di spesa per l'adozione di atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore ad € 300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, *Codice dei contratti pubblici*, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

**VISTO** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante *disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*, convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n.55, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

**VISTO**, in particolare, l'art. 32, comma 2, del *Codice dei contratti pubblici*, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici a contrarre;

**VISTI** gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

**VISTA** la Determinazione Anac n. 5 del 6 novembre 2013 – Linee Guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

**VISTA** la determinazione n. 63 del 4 dicembre 2018, con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del *Codice dei contratti pubblici*, il programma biennale 2019-2020, comprensivo dell'aggiornamento 2018, di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 in conformità alle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n.14 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale di lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

**PRESO ATTO** che, nell'ambito della suddetta programmazione, è prevista la procedura aperta per l'affidamento del servizio di ricezione, verifica, acquisizione dati, catalogazione, archiviazione, gestione e consultazione di documentazione dell'Ente da espletare presso i locali adibiti ad archivi centralizzati dell'ACI, alla quale, a seguito di pubblicazione del programma nel Portale "Servizio Contratti pubblici" (SGP) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato assegnato il numero CUI S00493410583201900004;

**VISTO** l'art. 35 del *Codice dei contratti pubblici*, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827,1828,1829,1830 del 30 ottobre 2019, di modifica della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di

aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo - a decorrere dal 01.01.2020 la soglia in € 214.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

**VISTO** l'art. 37 del *Codice dei contratti pubblici*, laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti, per procedure di acquisizione di servizi di importo superiore ad € 40.000,00 devono essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art.38 del Codice stesso;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 216 - comma 10 - del *Codice dei contratti pubblici*, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 33 - ter del D.L. 179/2012;

**DATO ATTO** che l'Automobile Club d'Italia è iscritto a tale Anagrafe con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

**VISTI** gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 s.m.i. e l'art. 31 del *Codice dei contratti pubblici* in merito alla nomina ed alle funzioni del Responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

**VISTO**, nello specifico, l'articolo 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che, con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando, secondo il vigente sistema di deleghe, le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

**RICHIAMATO** l'art. 31, comma 1 del *Codice dei contratti pubblici*, il quale stabilisce che: *il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;*

**VISTE** le Linee Guida n. 3, "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017, ed in particolare, il par. 2.1: *Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice;*

**VISTO** il decreto 7 marzo 2018, n.49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Regolamento recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*" ed, in particolare quanto stabilito nelle disposizioni del Titolo III, relativamente al direttore dell'esecuzione dei contratti relativi alle forniture ed ai servizi;

**CONSIDERATO**, come esposto dal Servizio Patrimonio con la relazione prot.672 del 29.09.2020, che, al fine di assicurare una gestione documentale sicura, razionale ed ordinata, mediante un sistema logistico-organizzativo di tipo modulare, integrato e flessibile, che sia in grado di adattarsi alle esigenze presenti e future dell'Ente, così come andranno evolvendosi sulla base del piano progressivo di digitalizzazione del processo PRA e dell'attuazione del D.Lgs. 98/2017, che ha introdotto il "Documento unico di circolazione e proprietà del veicolo", ed individuare un fornitore affidabile nel giusto temperamento di costi-benefici ed in un'ottica di rafforzamento degli obiettivi di efficienza, razionalità e miglioramento del sistema, è stato avviato lo studio e predisposto il progetto di contratto a base del nuovo appalto per l'affidamento del servizio in argomento;



**CONSIDERATO**, altresì, che il mantenimento della soluzione, a suo tempo privilegiata, di assumere in locazione gli spazi da destinare ad archivio centrale, affidando all'esterno il servizio di gestione, archiviazione e consultazione della documentazione, consentirà di consolidare i benefici economici ottenuti con la disponibilità degli spazi, utilizzati per conservare una mole ingente di documentazione che non può essere smaltita ed, al contempo, di evitare la reiterata spesa, per il trasporto e facchinaggio della stessa documentazione al cambio di appalto, atteso, peraltro, che il fornitore che si aggiudicherà il servizio assumerà anche l'obbligo di assicurare la custodia e la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti comprensiva dei servizi di sanificazione ambientale, vigilanza, sicurezza, utenze, sollevando l'Ente dalle difficoltà gestionali ed organizzative che una simile attività comporterebbe;

**VISTA** la determinazione del dirigente del Servizio Patrimonio n. 84 del 23.12.2019, con la quale, tenuto conto del citato articolo 31 del Codice dei contratti pubblici e delle relative disposizioni di attuazione, relativamente all'affidamento del servizio in argomento sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Direttore dell'esecuzione (DEC) ed il Gruppo di lavoro, come segue:

- o d.ssa Simona Sciacca, Responsabile unico del procedimento;
- o d.ssa Concita Barba, Direttore dell'esecuzione del contratto;
- o d.ssa Maria Michela Iacono, incaricata delle seguenti fasi: Programmazione della spesa e supporto alla progettazione del contratto ( già eseguita) - Soggetto responsabile della predisposizione e del controllo delle procedure di gara;
- o geom. Maurizio Tocci, Collaboratore tecnico-amministrativo nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara ed incaricato delle attività di verifica e di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di esecuzione del contratto;
- o d.ssa Eleonora Manzionna, incaricata delle attività di predisposizione e del controllo delle procedure di esecuzione e di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di esecuzione del contratto;

**EVIDENZIATO** che, in osservanza delle disposizioni introdotte dalla normativa di cui al decreto legge 7 maggio 2012, n.52 convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 2012, n.94 ed al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135, è stata effettuata l'indagine preliminare sulle offerte disponibili nel mercato della pubblica amministrazione ed è stato verificato che, al momento, non sono attive convenzioni Consip per servizi similari;

**PRESO ATTO** del quadro, organizzativo, normativo ed operativo di riferimento, come esposto dal Servizio Patrimonio con la citata nota prot.672 del 29.09.2020, dalla quale rileva che

- Il servizio consiste nella gestione dell'intero flusso documentale ACI - ricezione presso gli archivi centralizzati, catalogazione in maniera ordinata e per provincia, consultazione - al fine di garantire a tutte le Unità-Direzioni Territoriali/Aree Metropolitane l'immediata reperibilità dei documenti e un servizio tempestivo e snello, sollevando gli operatori locali dalla gravosità di attività e di segmenti di processo meramente operativi;
- il contratto è del tipo a consumo, per un importo massimo presunto che, annualmente, è correlato al fabbisogno pianificato, in via principale, sull'andamento delle formalità PRA, come rilevato e monitorato dalle strutture competenti ed il corrispettivo viene liquidato, alla Società, mensilmente per le prestazioni effettivamente rese, tenuto conto degli importi unitari contrattuali di aggiudicazione formulati in sede di gara;
- il progetto dell'Ente di digitalizzazione/dematerializzazione della documentazione, in attuazione dei principi di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione, avviato nel settembre 2013, proseguito con l'introduzione, in data 5 ottobre 2015, del certificato di proprietà digitale, secondo le ultime indicazioni della struttura competente, vedrà nel 2021 la completa digitalizzazione dei fascicoli e, pertanto, la presentazione telematica delle pratiche, da parte di tutti gli STA pubblici e privati, e l'attuazione del Documento Unico ai sensi del D.Lgs. 98/2017, costituiranno l'output di un nuovo processo di gestione delle formalità automobilistiche;



- il processo di entrata in vigore del Documento Unico è stato articolato in varie fasi e subirà un ulteriore slittamento al 31 marzo 2021 come previsto dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- le nuove modalità di lavorazione delle formalità PRA impatteranno in maniera considerevole sull'attività di archiviazione e consultazione centralizzata della documentazione come adesso è configurata, nonché sullo sviluppo del piano di "management degli archivi dell'Ente" che, in collaborazione con ACI Progei, società in house dell'Ente, prevede, nell'ottica del principio di razionalizzazione-ottimizzazione degli spazi, il progressivo rilascio/riduzione dei locali adibiti ad archivi per la documentazione PRA presso le strutture territoriali ed il trasferimento di tutta la documentazione cartacea ivi allocata presso il Polo archivistico centrale dell'ACI;
- secondo quanto rappresentato dalle strutture competenti, ad oggi circa il 55-60% dei fascicoli relativi alle formalità giornalmente prodotte sia dagli STA privati, sia dagli Uffici PRA, sono digitali e, divenute obbligatorie dal 1° settembre altre tipologie di operazioni in regime di Documento Unico, questa percentuale subirà un progressivo incremento per arrivare, presumibilmente, al 100% al 31 marzo 2021, sebbene con tempistiche e modalità legate a dati ed elementi al momento non prevedibili nella loro esatta entità;
- almeno fino alla suddetta data del 31 marzo 2021, per una quota marginale di fascicoli (che, mese dopo mese dovrebbe diminuire) dovrà essere assicurata l'archiviazione centralizzata e i servizi connessi di gestione, catalogazione e consultazione, che riguarderanno anche tutti i fascicoli cartacei prodotti negli anni precedenti, nonché quelli cd. storici
- il servizio in argomento presumibilmente si trasformerà nel tempo, gradualmente, da attività di gestione dell'intero flusso documentale (ricezione, spunta, catalogazione, archiviazione per provincia e/o per serie storica, inscatolamento e relativa consultazione via mail con scansione dei documenti), ad attività di gestione (conservazione e consultazione) della documentazione storica, fino alla definizione di eventuali nuove modalità di conservazione e/o di scarto e smaltimento;
- sulla base dell'andamento del servizio, nel corso degli anni 2017/2019, appare ragionevole e conveniente mantenere la struttura modulare del contratto che, sulla base dell'evolversi dei fabbisogni, consenta, nel rispetto dei principi e dei presupposti che regolano gli affidamenti degli appalti pubblici, di adeguare il sistema organizzativo-operativo del flusso documentale al processo di digitalizzazione/dematerializzazione delle formalità dei processi PRA e Tasse;

**CONSIDERATO** che l'impianto progettuale per il nuovo appalto del servizio prevede l'affidamento per un periodo di quarantotto mesi, con facoltà di proroga per ulteriori sei mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, al fine di conformare la durata del contratto, ed i servizi come attualmente strutturati, al progressivo andamento del piano di digitalizzazione fino alla sua conclusione, per definire con esattezza lo scenario di riferimento e le conseguenti esigenze dell'Ente, in un giusto contemperamento costi-benefici nel rispetto della lex specialis di gara, nonché per fornire agli operatori economici interessati un perimetro del servizio e della stima analitica delle prestazioni e consentire una congrua e sostenibile formulazione dell'offerta, in linea con i principi di trasparenza, par condicio e concorsualità;

**TENUTO CONTO** che, in considerazione delle conseguenze e delle restrizioni poste in atto a causa della grave situazione di emergenza epidemiologica sul territorio nazionale dichiarata con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e dei provvedimenti cautelativi adottati, nonché dei tempi di rito del procedimento, il servizio verrà affidato a decorrere presumibilmente dal 1° gennaio 2021 e, comunque, dalla data di stipula del contratto;

**PRESO ATTO** che, sulla base delle prestazioni descritte nel capitolato prestazionale, della media dei servizi erogati nel periodo 2017 – 2019, e tenuto conto delle riduzioni straordinarie delle attività verificatesi nel periodo di emergenza epidemiologica e di chiusura fisica degli uffici nell'anno 2020, raggugliate con la progressiva ripresa delle attività, il valore base a consumo del contratto, per



tutta la durata quadriennale, è presuntivamente stimato in € 3.335.000,00 oltre IVA, con applicazione delle prevedibili variazioni che potrebbero verificarsi durante il periodo di efficacia del nuovo appalto, in virtù dei cambiamenti in atto nel processo di gestione delle formalità PRA;

**RAPPRESENTATO** che, in considerazione della complessità ed articolazione del servizio e della assenza di elenchi ufficiali di riferimento, il suddetto valore economico è stato determinato a seguito di analisi del mercato di riferimento ed in considerazione del costo unitario medio rilevato per ogni singola tipologia di attività e dei relativi volumi previsti sulla base della serie storica e dell'effettiva incidenza, anche in termini percentuali, che ogni singola operazione ha sul servizio complessivo, tenuto conto dell'entità e dei tempi di esecuzione di ogni singola operazione e del numero di ore necessarie per assicurare i livelli di servizio agli utenti/clienti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del *Codice dei contratti pubblici* il valore base del contratto comprende i costi della manodopera, stimati nell'importo di € 2.415.750,00, calcolato in ragione del numero di risorse presuntivamente necessarie per il servizio in argomento e delle condizioni retributive praticate al personale dipendente in virtù del contratto collettivo di settore - CCNL Commercio - quale norma imperativa non derogabile e delle norme vigenti in materia di previdenza assistenza e sicurezza, ferma restando l'autonomia organizzativa ed imprenditoriale dell'operatore economico;

**CONSIDERATO**, altresì, che, ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 4, del *Codice dei contratti pubblici*, il valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è calcolato sull'importo totale massimo pagabile, al netto di IVA, all'appaltatore comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto e che, pertanto, tenuto conto della evoluzione normativa e dell'evenienza di eventuali modifiche dei piani di digitalizzazione delle pratiche PRA, è conveniente prevedere, nel corso dell'esecuzione del contratto, possibili variazioni in aumento o in diminuzione dei servizi nei limiti e con le modalità indicate all'art. 106, comma 1 lett. e) e comma 12, del *Codice dei contratti pubblici*;

**DATO ATTO** che, ai sensi del citato art. 35, comma 4° del *Codice dei contratti pubblici*, il valore complessivo a consumo dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni, è presuntivamente pari ad € 3.994.136,36 esclusa IVA, così determinato:

Importo totale per il quadriennio a base di gara	€ 3.335.000,00
Opzione proroga tecnica fino a un massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 s.m.i	€ 325.636,36
Modifiche contrattuali non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i entro il limite del 10% del valore iniziale del contratto	€ 333.500,00
Valore stimato dell'appalto	€ 3.994.136,36
Valore del quinto d'obbligo ex art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016 s.m.i	€ 667.000,00

**TENUTO CONTO** che, fermo restando il valore a consumo dell'appalto, è possibile ottenere benefici sia in termini di ribassi offerti in sede di gara sui costi per le singole attività sia per rimodulazioni delle attività, che potranno intervenire nel corso della durata contrattuale, in dipendenza del richiamato processo di digitalizzazione, relativamente alle operazioni di ricezione, spunta, catalogazione di fascicoli e consultazione di fascicoli, di bobine microfilm e volumi con contestuale riduzione del corrispettivo;



**VISTO** l'art.40, comma 2 del *Codice dei contratti pubblici*, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito di procedure di appalto, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

**RAVVISATO** di ricorrere all'espletamento della procedura, ai sensi degli articoli 56, 60, 164 e ss del *Codice dei contratti pubblici*, atteso che la procedura aperta consente l'ampia partecipazione degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara che si rivolgono ad un'ampia platea di operatori economici di settore, nel rispetto dei principi che presiedono l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici, come declinati nell'art.30 del *Codice dei contratti pubblici*;

**CONSIDERATO** che, in ragione dell'articolazione del servizio e della specificità delle prestazioni, oggetto dell'appalto da affidare, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di fruire delle stesse opportunità e garanzie e di poter formulare un'offerta adeguata e sostenibile, nel rispetto del principio della concorrenza e della par condicio, è previsto il sopralluogo, presso gli archivi centrali dell'Ente, nel rispetto delle misure di contenimento e contrasto epidemiologico, per la verifica dell'entità della documentazione da gestire e per l'acquisizione di ogni informazione, tecnica, organizzativa ed operativa, ed è mantenuto il termine ordinario di presentazione delle offerte stabilito nell'articolo 60, commi 1 e 2-bis, del *Codice dei contratti pubblici*;

**RITENUTO** di non suddividere l'appalto in lotti funzionali, prestazionali o geografici ai sensi dell'art. 51 del *Codice dei contratti pubblici* avuto riguardo alla natura delle prestazioni da eseguire, caratterizzata da omogeneità delle metodologie da utilizzare nonché da unitarietà strutturale e funzionale e che l'utilizzazione, la fruibilità e la fattibilità del servizio assumono valore in quanto unitariamente considerata e finalizzata alla realizzazione degli interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono conseguire con l'affidamento;

**RAVVISATA** l'opportunità e la convenienza di svolgere la procedura utilizzando la piattaforma telematica *e-procurement* di Federazione ACI, disponibile per il periodo 01.01.2019/30.09.2021, a seguito di stipula di Accordo attuativo, derivato dall'Accordo Quadro stipulato tra ACI Informatica S.p.A. e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra BravoSolution Italia SpA, BravoSolution S.p.A., FPA S.r.l., STEP S.r.l., FINCONS S.p.A., individuato a seguito di espletamento di procedura di gara in ambito europeo;

**CONSIDERATO** che il sistema di *e-procurement* consente di entrare in contatto con un'ampia platea di operatori economici interessati alle procedure indette dall'Ente e rappresenta una strutturata misura di prevenzione della corruzione in quanto garantisce la trasparenza e la tracciabilità dell'intera procedura di acquisto, attesa l'automaticità di meccanismi di aggiudicazione, riducendo i margini di discrezionalità dell'affidamento, in coerenza con i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa ed in linea, altresì, con gli indirizzi di dematerializzazione delle procedure di acquisto tracciati dall'Agenda Digitale;

**RICHIAMATA** la delibera ANAC n. 1228 del 22 novembre 2017 che ha approvato il Bando Tipo n.1 "Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo";

**RITENUTO**, in considerazione degli obiettivi che si intendono perseguire e dei destinatari finali coinvolti, gli uffici periferici dell'Ente ed i clienti/utenti dei servizi PRA, nonché gli stakeholders di riferimento, di aggiudicare l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 del *Codice dei contratti pubblici*, con assegnazione massima al prezzo di punti 30/100 ed all'offerta tecnica di punti 70/100, secondo gli elementi di ponderazione e valutazione dettagliati nel paragrafo 18 del Disciplinare di gara allegato, che espressamente si approvano;

**RICHIAMATE** le Linee Guida n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" (OEPV), adottate dal Consiglio dell'ANAC con determinazione n. 1005 del 21/09/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11/10/2016, n. 238, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nelle quali vengono

fornite indicazioni operative, non vincolanti, per le stazioni appaltanti, finalizzate ad individuare le caratteristiche, le componenti qualitative e quantitative dell'offerta e la ponderazione dei "pesi" o "punteggi" (e i sub-pesi o sub-punteggi) attribuiti dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub-criterio) di aggiudicazione;

**RICHIAMATE**, altresì, ai fini della determinazione dei requisiti minimi di qualificazione degli operatori economici partecipanti alla procedura, le indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n. 69 del 06/07/2011: *"La stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto. L'adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara vanno, dunque, valutate con riguardo all'oggetto dell'appalto ed alle sue specifiche peculiarità"*;

**RITENUTO**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 83, comma 8 *Codice dei contratti pubblici*, di individuare i criteri minimi di qualificazione, contemperando l'esigenza di selezionare un operatore in possesso di un'adeguata professionalità e di solidità economica con la necessità di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara;

**TENUTO CONTO** che, oltre ai requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del *Codice dei contratti pubblici*, al fine di valutare adeguatamente la solidità e l'affidabilità delle ditte, la stabilità economico - finanziaria, nonché l'organizzazione dell'impresa e l'esperienza maturata nel settore, si utilizzeranno i criteri di cui all'articolo 83 del *Codice dei contratti pubblici*, in ordine alla dimostrazione della capacità economica-finanziaria e tecnica, applicando i principi di proporzionalità ed adeguatezza in relazione all'entità, al valore ed alla tipologia dei servizi da affidare, nel rispetto dello schema di determinazione sui bandi tipo dell'ANAC in modo di assicurare la più ampia partecipazione anche delle piccole e medie imprese, nonché il rispetto dei principi comunitari di massima partecipazione, parità di trattamento e concorrenza;

**VALUTATO** di prevedere limiti di partecipazione alla presente gara connessi al fatturato specifico, in quanto indice di una pregressa e consolidata consistenza economico - patrimoniale idonea rispetto alla tipologia del servizio in argomento e tale da garantire, nei limiti di proporzione degli articoli 83 e seguenti del *Codice dei contratti pubblici*, la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore ed, al contempo, la garanzia e l'affidabilità dell'esecuzione del contratto per l'intera durata;

**CONSIDERATO** che la richiesta, tra i requisiti di partecipazione al par. 7.3, lett. a ) b) c) del disciplinare di gara, delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 e ISO 14001:2015, risponde, rispettivamente, all'esigenza di aver interlocutori affidabili e capaci di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri procedimenti produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti, restituendo un servizio che rispetti nel tempo specifiche caratteristiche, nonché in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza dei dati per le attività di archiviazione cartacea, informatica ed ottica e per la gestione informatizzata di documenti e dati, supportato e migliorato, altresì, da un sistema certificato di gestione e sostenibilità ambientale;

**POSTO** che gli operatori economici possono provare l'adozione e l'impiego di misure equivalenti alle certificazioni in argomento, tenuto conto del giudizio discrezionale di ACI, così come previsto dall'art. 87 (*Certificazione delle qualità*), comma 2, *Codice dei contratti pubblici*;

**RAVVISATO** che, ai fini dell'ampliamento dei possibili concorrenti alla procedura aperta in argomento, rimane consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, per i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, ai sensi dell'art. 89 del *Codice dei contratti pubblici*

e semprechè dal contratto di avvalimento risulti che la ditta ausiliaria metta effettivamente a disposizione della concorrente le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo nonché la complessiva solidità finanziaria ed il patrimonio esperienziale nel caso di avvalimento di garanzia del fatturato;

**EVIDENZIATO** che, con l'espletamento della nuova gara, si intendono conseguire obiettivi di medio termine funzionali a:

- ottenere ulteriori e significativi benefici di carattere organizzativo ed economico mediante la progressiva riduzione degli spazi adibiti ad archivi periferici e l'abbattimento dei relativi costi di locazione e di gestione, evitando i costi per l'eventuale adeguamento alla normativa CPI, in attuazione del piano di management degli archivi dell'Ente
- assicurare mediante un Portale web messo a disposizione della stessa Società un corretto ed attento monitoraggio dei servizi resi a disposizione di un sistema di archiviazione e consultazione dei documenti
- raggiungere gli obiettivi declinati nell'art. 8, comma 1, lett.g) del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 relativamente alla progressiva dematerializzazione degli atti, con contestuale riduzione della produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione e conservazione della carta;

**VISTO** l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, dell'utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici dei servizi nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;

**VISTA** la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato tecnico, contratto e relativi allegati), che disciplina le modalità di svolgimento della gara e gli aspetti normativi e tecnici del servizio, che si approva in ogni parte;

**RITENUTO** di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ACI, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, nonché di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti;

**PRESO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario;

**VISTO** l'art.77, commi 1 e 3, del *Codice dei contratti pubblici*, che dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che, in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art.35 del Codice, i commissari siano scelti tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito e gestito, ai sensi del successivo articolo 78, presso l'ANAC;

**VISTO** che, ai fini dell'attuazione del citato art. 78, con delibera n. 1190 del Consiglio dell'ANAC del 16 novembre 2016, sono state approvate le Linee Guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, *'Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo*

nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"; pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016;

**VISTO** che l'art. 1, comma 1, lett. c), del DL. 32/2019, successivamente convertito in Legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019, ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell'art. 77, comma 3, del *Codice dei contratti pubblici*, e che l'art. 8, comma 7, lett.c) del DL 76/2020, convertito in Legge n.120/2020, ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2021;

**RICHIAMATI** gli articoli 31, 32 e 33 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente relativamente alle modalità ed ai tempi di nomina ed alle funzioni dei componenti delle Commissioni di aggiudicazione dell'Ente;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti di appalto un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

**VISTA** la determinazione dell'ANAC n.3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;

**VISTI** l'articolo 42 del *Codice dei contratti pubblici* e l'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale, nonché le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 15 recanti «*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019;

**VISTO** che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura *budget* dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 comma 5-bis del *Codice dei contratti pubblici*, sull'importo netto progressivo delle prestazioni deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che detta somma verrà accantonata a titolo di "ritenuta a garanzia" per il corretto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, e sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità dello svolgimento del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

**RICHIAMATE** le modalità operative descritte nel "*Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili*" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

**VISTO** l'art. 113, 2<sup>a</sup> comma, del *Codice dei contratti pubblici* il quale prevede che "A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione

preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;

**RITENUTO** di accantonare, in via prudenziale, nelle more dell'adozione, da parte di ACI, del Regolamento di cui al comma 3 del citato art. 113 del *Codice dei contratti pubblici*, una quota massima non superiore al 2% dell'importo a base di gara, esclusa IVA, per la costituzione del suddetto Fondo;

**ATTESO** che la predetta somma da accantonare corrisponde a complessivi € 66.700,00 da imputare sul conto Co.Ge. n.410727001, in quanto, ai sensi del comma 5-bis dell'art.113, gli incentivi o fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

**PRESO ATTO** del Quadro Economico Generale dell'appalto, come dettagliato nella nota prot. 672 del 29.09.2020, strutturato nella sezione A) "Valore del contratto" pari ad € 3.994.136,36, comprese le opzioni contrattuali e nella sezione B) "Somme a disposizione per l'appalto" pari ad € 80.500,00;

**VISTI** la delibera dell'ANAC n. 289 del 1° aprile 2020, nonché l'art. 65 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha stabilito che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020;

#### DETERMINA

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di autorizzare, ai sensi degli articoli 56, 60, 164 del *Codice dei contratti pubblici*, l'espletamento della procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di ricezione, verifica, acquisizione dati, catalogazione, archiviazione, gestione e consultazione di documentazione da espletare presso gli archivi centralizzati dell'Automobile Club d'Italia, presso i Poli di Pomezia e Cisterna di Latina, con l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo e valutata con l'attribuzione di massimo punti 70 all'offerta tecnica e massimo punti 30 all'offerta economica, in conformità ai criteri ed agli elementi di valutazione descritti ai paragrafi 18 e 19 del Disciplinare di gara;

Di stabilire che la suddetta procedura avrà luogo con il ricorso alla piattaforma telematica di *e.procurement* della Federazione ACI, nelle forme e secondo le modalità indicate ed ivi stabilite, previa pubblicazione dei bandi e dei documenti di gara nelle forme di legge;

Di approvare la documentazione di gara e specificamente il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e lo schema di contratto, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di approvare i requisiti e le condizioni di partecipazione indicati nei paragrafi 6 e 7 del disciplinare di gara e le modalità di partecipazione, di possesso e di cumulo dei suddetti requisiti in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, indicate nello stesso paragrafo 7 e ss.del disciplinare di gara;

Di autorizzare il subappalto secondo le previsioni e le modalità dell'art. 105 del *Codice dei contratti pubblici* e del paragrafo 9 del disciplinare di gara;

Di dare atto che il contratto avrà la durata di quarantotto mesi a decorrere presumibilmente dal 1° gennaio 2021 e, comunque dalla data di stipula del contratto, con facoltà di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del *Codice dei contratti pubblici*, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

Di stabilire che il valore stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni indicate, è presuntivamente pari ad € 3.994.136,36 esclusa IVA e che il valore stimato del quinto d'obbligo ai sensi dell'art.106, co. 12 del *Codice dei contratti pubblici* - previsto nel quadro economico ai fini della copertura contabile - è di € 667.000,00

Importo totale a base di gara per la durata di quarantotto mesi	€ 3.335.000,00
Opzione proroga tecnica fino a un massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 s.m.i	€ 325.636,36
Modifiche contrattuali non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i entro il limite del 10% del valore iniziale del contratto	€ 333.500,00
Valore stimato dell'appalto	€ 3.994.136,36
Valore del quinto d'obbligo ex art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016 s.m.i	€ 667.000,00

Di stabilire che, trattandosi di contratto nella formula a consumo, gli importi verranno corrisposti all'aggiudicatario sulla base dei servizi effettivamente prestati ed eseguiti a regola d'arte e dei costi unitari di aggiudicazione;

Di dare atto che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso sono pari ad € 0,00 (zero);

Di imputare la complessiva somma di € 4.661.136,36 oltre IVA, comprensiva del valore del quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del *Codice dei contratti pubblici* computato ai fini della capienza contabile, sul conto Co.Ge. n. 410727001 a valere, per le rispettive quote di competenza, sui budget di gestione da assegnare per gli esercizi finanziari competenti 2021- 2022- 2023- 2024 e 2025 al Servizio Patrimonio, quale Unità Organizzativa Gestore, C.D.R. 1101;

Di dare atto che, ai sensi dell'art.30 comma 5-bis del *Codice dei contratti pubblici*, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che detta somma verrà accantonata a titolo di "ritenuta a garanzia" per il corretto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, e sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità dello svolgimento del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

Di precisare che:

- ai sensi degli artt. 32 e 33 (*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento*) del *Codice dei contratti pubblici* si procederà all'aggiudicazione, in conformità all'art. 34 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente e che l'aggiudicazione diverrà efficace all'esito positivo della verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale indicati nel bando;



- il contratto, a seguito delle verifiche in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del *Codice dei contratti pubblici*, dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti ai fini della partecipazione e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del *Codice dei contratti pubblici*, verrà stipulato in modalità elettronica, con firma digitale;

Di dare atto che:

- la pubblicazione dell'avviso di gara, nella versione allegata verrà effettuata, come previsto dall'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017- Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
- le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura massima complessiva ed autorizzata e dovranno essere rimborsate all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
- ai sensi dell'art. 2 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati sul «profilo di committente», con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.

Di dare atto, come da determinazione del dirigente del Servizio Patrimonio n. 84 del 23.12.2019, dell'individuazione e della nomina del Responsabile Unico del procedimento, del Direttore dell'esecuzione e del Gruppo di lavoro, come segue:

- d.ssa Simona Sciacca, Responsabile unico del procedimento;
- d.ssa Concita Barba, Direttore dell'esecuzione del contratto;
- d.ssa Maria Michela Iacono, incaricata delle seguenti fasi: Programmazione della spesa e supporto alla progettazione del contratto ( già eseguita) - Soggetto responsabile della predisposizione e del controllo delle procedure di gara;
- geom. Maurizio Tocci, Collaboratore tecnico-amministrativo nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, nonché incaricato delle attività di verifica e di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di esecuzione del contratto;
- d.ssa Eleonora Manzionna, incaricata delle attività di predisposizione e del controllo delle procedure di esecuzione e di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di esecuzione del contratto;

fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del *Codice dei contratti pubblici* in caso di conflitto di interessi, anche potenziale.

Di autorizzare l'accantonamento – in via cautelativa e provvisoria - della somma quantificata in € 66.700,00 pari al 2% dell'importo posto a base di gara, modulato sull'ammontare del servizio, per la costituzione del Fondo ai sensi dell'art.113 del *Codice dei contratti pubblici* e da ripartire a favore del Gruppo di lavoro, nelle misure percentuali stabilite nell'emanando Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche.

Di dare atto che, per la presente procedura di affidamento, non è dovuto il pagamento del contributo ANAC, ai sensi dell'art. 65 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020

Le Direzioni, i Servizi e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Servizio Patrimonio, al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Cons. *Gerardo Capozza*

Allegati:

- 1) "Bando di gara";
- 2) "Disciplinare di gara";
- 3) "Schema di contratto";
- 4) "Capitolato tecnico".

*VISTO*  
*capienza budget*  
*[Signature]*